



*Codice di comportamento
in materia di
internal dealing*

Milano, 21 dicembre 2017

Premessa

Il presente codice di comportamento in materia di *internal dealing* (il “**Codice**”) è adottato dal consiglio di amministrazione di Molecular Medicine S.p.A. (“**MolMed**” o la “**Società**”) ai sensi della disciplina comunitaria¹ e nazionale vigente² (la “**Normativa Internal Dealing**”), al fine di disciplinare i flussi informativi alla Società, a Consob e al pubblico, delle operazioni aventi ad oggetto azioni emesse dalla Società, titoli di debito o altri strumenti finanziari ad esse collegati, a cui sono assoggettati i soggetti obbligati alle comunicazioni dalla *Normativa Internal Dealing*.

In particolare il Codice è volto a:

- istituire una procedura diretta a identificare i soggetti e le operazioni da essi effettuate che devono essere comunicati alla Società, a Consob e al pubblico ai sensi della *Normativa Internal Dealing*;
- disciplinare le modalità di comunicazione alla Società delle informazioni, nonché le modalità di gestione da parte della Società delle comunicazioni ricevute e di assolvimento degli obblighi di diffusione gravanti sulla medesima.

¹ Si vedano: (i) l’art. 19 del il Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato, che abroga la direttiva 2003/6/CE o e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE (il “**Regolamento sugli Abusi di Mercato**” o “**MAR**”); (ii) gli artt. da 7 a 10 del Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione Europea del 17 dicembre 2015 (il “**Regolamento 2016/522**”); (iii) il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/523 della Commissione Europea del 10 marzo 2016 (il “**Regolamento 2016/523**”) e (iv) le altre norme di esecuzione di tempo in tempo emanate dalle autorità competenti, ove applicabili.

² Si vedano il D.Lgs. n. 58/1998 (il “**TUF**”) e la normativa di attuazione contenuta nel regolamento Consob concernente la disciplina degli emittenti n. 11971/1999 (il “**Regolamento Emittenti**”).

1. *Soggetti tenuti agli obblighi di comunicazione*

Sono assoggettati agli obblighi di comunicazione di cui al Codice:

1.1. le persone che svolgono funzioni di amministrazione, di controllo e di direzione della Società, ossia:

- a) gli amministratori e i sindaci effettivi della Società;
- b) gli alti dirigenti della Società che, pur non essendo membri degli organi di cui alla precedente lettera a), abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate concernenti direttamente o indirettamente MolMed e detengono il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione futura e sulle prospettive della Società;
- c) gli ulteriori dirigenti che il Presidente del consiglio di amministrazione e/o l'amministratore delegato della Società possono individuare, in ragione delle funzioni svolte o dell'incarico loro assegnato; di tale individuazione dovrà essere data immediata comunicazione al Referente Informativo (come infra definito) che provvederà prontamente ad aggiornare l'Elenco (come infra definito), ai sensi dell'art. 6.3 del Codice e dell'art. 19, comma 5 della MAR;
(tutti, congiuntamente, i “**Manager**”);

1.2. le seguenti persone strettamente legate ai Manager (le “**Persone Strettamente Legate ai Manager**”):

- a) un coniuge o un *partner* equiparato al coniuge;
- b) i figli, anche dell'altro coniuge o del *partner*, a carico;
- c) un parente che abbia condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell'Operazione Rilevante (come di seguito definita);
- d) una persona giuridica, *trust* o società di persone, le cui responsabilità di direzione siano rivestite da una persona che svolge funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o da una persona di cui alle lettere a), b) o c) che precedono, o direttamente o indirettamente controllata da detta persona, o sia costituita a suo beneficio, o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di detta persona.

1.3. chiunque detenga una partecipazione, calcolata ai sensi dell'articolo 118 del Regolamento Emittenti, pari almeno al 10% del capitale sociale della Società, rappresentato da azioni con diritto di voto, nonché ogni altro soggetto che controlla la Società (i “**Soggetti Rilevanti**”);

1.4. le seguenti persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti (le “**Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti**”):

- a) il coniuge non separato legalmente, i figli, anche del coniuge, a carico e, se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini dei Soggetti Rilevanti;
- b) le persone giuridiche, le società di persone e *trust* in cui un Soggetto Rilevante o una delle persone indicate nella lettera a) che precede sia titolare, da solo o congiuntamente fra loro, della funzione di gestione;
- c) le persone giuridiche controllate direttamente o indirettamente da un Soggetto Rilevante o da una delle persone indicate nella lettera a) che precede;

- d) le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un Soggetto Rilevante o di una delle persone indicate nella lettera a) che precede;
- e) i *trust* costituiti a beneficio di un Soggetto Rilevante o di una delle persone indicate nella lettera a) che precede.

2. Operazioni oggetto di comunicazione

2.1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 2.2 che segue, gli obblighi di comunicazione si applicano alle operazioni aventi ad oggetto:

- a) le azioni emesse da MolMed;
- b) gli strumenti finanziari di debito emessi da MolMed;
- c) gli strumenti derivati collegati agli strumenti di cui alle precedenti lettere a) e b);
- d) altri strumenti finanziari collegati agli strumenti di cui alle precedenti lettere a) e b),
(le "Operazioni Rilevanti").

Un elenco non esaustivo delle Operazioni Rilevanti e delle relative esenzioni è contenuto nell'allegato *sub 2* al Codice (l'"Allegato 2").

2.2. Non sono comunicate le Operazioni Rilevanti il cui importo complessivo non raggiunga, nell'arco di un anno civile, euro ventimila, ovvero la diversa soglia eventualmente stabilita dalla normativa applicabile pro tempore vigente (l'"Importo Rilevante").

Con riferimento alle Operazioni Rilevanti compiute dai Manager e dalle Persone Strettamente Legate ai Manager, una volta superato l'Importo Rilevante, devono essere comunicate tutte le operazioni successivamente effettuate entro la fine dell'anno civile di riferimento.

Con riferimento alle Operazioni Rilevanti compiute dai Soggetti Rilevanti e dalle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti, una volta superato l'Importo Rilevante, non sono comunicate le operazioni effettuate il cui importo complessivo non raggiunga un controvalore di ulteriori euro ventimila entro la fine dell'anno.

3. Obblighi di comunicazione a MolMed e a Consob

3.1. I Manager e le Persone Strettamente Legate ai Manager **sono tenuti a comunicare alla Società**, con le modalità indicate al successivo art. 4.1.a), le Operazioni Rilevanti compiute da loro stessi o per loro conto **entro 1 (un) giorno lavorativo** dalla data di compimento delle medesime.

MolMed pubblica, mediante comunicato, le informazioni ricevute, entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla data della loro effettuazione e le trasmette contestualmente al meccanismo di stoccaggio autorizzato.

3.2. I Manager e le Persone Strettamente Legate ai Manager **sono, altresì, tenuti a comunicare a Consob**, con le modalità indicate al successivo art. 4.1.b), le Operazioni Rilevanti compiute da loro stessi o per loro conto **entro 3 (tre) giorni lavorativi** dalla data di compimento delle medesime, con esclusione del sabato, della domenica e di ogni altro giorno festivo.

Le sopra indicate comunicazioni a Consob saranno effettuate da MolMed, per conto del Manager e delle Persone Strettamente Legate al Manager, qualora tale Manager abbia – anche per conto delle

suddette persone – conferito apposito incarico alla Società, ai sensi di quanto previsto al successivo art. 5.

- 3.3.** I Soggetti Rilevanti comunicano alla Consob e al pubblico le Operazioni Rilevanti effettuate da loro e dalle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti **entro la fine del quindicesimo giorno** del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'Operazione Rilevante, con le modalità indicate nel successivo art. 4.2.

Le sopra indicate comunicazioni a Consob saranno effettuate da MolMed, per conto del Soggetto Rilevante e delle Persone Strettamente Legate al Soggetto Rilevante, qualora tale Soggetto Rilevante abbia – anche per conto delle suddette persone – conferito apposito incarico alla Società, ai sensi di quanto previsto al successivo art. 5.

4. Modalità di comunicazione a MolMed e a Consob

- 4.1.** Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 5, i Manager e le Persone Strettamente Legate ai Manager effettuano:

- a) la comunicazione di cui all'art. 3.1 a MolMed, inviando al Referente Informativo il modulo di cui all'allegato al Reg. 523/2016 (modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzione di amministrazione, di controllo o di direzione e da persone a loro strettamente legate), allegato *sub* 4.1 al Codice (l'**"Allegato 4.1"**) correttamente compilato, mediante messaggio di posta elettronica al seguente indirizzo di posta certificata: corporate.governance@pec.molmed.com ovvero mediante consegna a mano al Referente Informativo presso MolMed, via Meucci, 3 – Bresso (MI) (i **"Recapiti del Referente Informativo"**);
- b) le comunicazioni di cui all'art. 3.2 mediante trasmissione a Consob **del modulo di cui all'Allegato 4.1** correttamente compilato, mediante messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo consob@pec.consob.it (se la persona che effettua la notifica è soggetta all'obbligo di avere la PEC) o mediante messaggio di posta elettronica all'indirizzo protocollo@consob.it, specificando come destinatario "Ufficio Informazione Mercati" e indicando all'oggetto "MAR Internal Dealing", ovvero con le altre modalità eventualmente stabilite dalla Consob;

- 4.2.** Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 5, i Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti i effettuano le comunicazioni di cui all'art. 3.3 del Codice mediante trasmissione a Consob e al pubblico, secondo le modalità previste dall'Allegato 6 del Regolamento Emittenti, del modulo allegato *sub*.4.2 al Codice (l'**"Allegato 4.2"**).

5. Incarico ad MolMed per l'inoltro delle comunicazioni a Consob

- 5.1.** I Manager e Soggetti Rilevanti – anche per conto delle rispettive Persone Strettamente Legate ai Manager e delle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti, ove da queste autorizzati – possono conferire mandato ad MolMed affinché la stessa effettui le comunicazioni a Consob delle Operazioni Rilevanti (l'**"Incarico"**).

- 5.2** I Manager che abbiano conferito l'Incarico comunicano al Referente Informativo ogni Operazione Rilevante compiuta da loro stessi e/o dalle Persone Strettamente Legate ai Manager, **entro 1 (un)**

giorno lavorativo a partire dalla data della loro effettuazione.

I Soggetti Rilevanti che abbiano conferito l'Incarico comunicano al Referente Informativo ogni Operazione Rilevante compiuta da loro stessi e/o dalle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti, entro e non oltre la fine del 12 (dodicesimo) giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'Operazione Rilevante (o il diverso termine indicato dal Referente Informativo a seguito del conferimento della delega, per garantire il rispetto dei termini di legge per l'assolvimento degli obblighi informativi).

- 5.3. La comunicazione a MolMed di cui all'art. 5.2 che precede è effettuata mediante invio ai Recapiti del Referente Informativo dei moduli di cui all'Allegato 4.1 e all'Allegato 4.2, correttamente compilati.
- 5.4. Il Referente Informativo provvederà ad effettuare, per conto dei soggetti indicati all'art.5.2, le comunicazioni a Consob delle Operazioni Rilevanti comunicate da tali soggetti ai sensi dell'art. 5.3, mediante invio dei moduli ricevuti nel rispetto della Normativa *Internal Dealing*.
- 5.5. Ferme restando le disposizioni di legge applicabili, MolMed non si assume alcuna responsabilità in merito al contenuto della documentazione di cui al precedente art. 5.3, né per la scorretta e/o incompleta e/o non tempestiva comunicazione della stessa.

6. *Referente Informativo*

- 6.1. Il Referente Informativo, preposto al ricevimento, alla gestione ed alla diffusione al mercato delle comunicazioni relative alle Operazioni Rilevanti è il Responsabile della Funzione *Legal Affairs & Corporate Governance* e, in sua sostituzione, il Chief Financial Officer della Società.
- 6.2. Nello svolgimento della propria funzione, il Referente Informativo si avvarrà della collaborazione del personale della Società all'uopo individuato ed incaricato.
- 6.3. E' compito del Referente Informativo:
 - a) informare per iscritto i Manager circa l'inserimento degli stessi in apposito elenco (l'"**Elenco**") e il loro assoggettamento agli obblighi e ai divieti previsti dal Codice e dalla Normativa *Internal Dealing*;
 - b) trasmettere, unitamente all'informativa di cui alla precedente lett. a), copia del Codice;
 - c) trasmettere alla Consob e al pubblico le comunicazioni sulle Operazioni Rilevanti ai sensi del Codice e della Normativa *Internal Dealing*, e al Responsabile della Funzione *Investor Relations & Communication* affinché ne curi la pubblicazione sul sito *internet* della Società;
 - d) tenere costantemente aggiornato l'Elenco;
 - e) curare la conservazione delle comunicazioni sulle Operazioni Rilevanti e di quelle diffuse al mercato;
 - f) monitorare l'applicazione del Codice, sottoponendo all'amministratore delegato della Società le eventuali modifiche che dovessero rendersi necessarie per adeguare il Codice alla Normativa *Internal Dealing* vigente, oppure per migliorarne aspetti di gestione operativa.

7. *Black-out Periods*

7.1. Ai sensi della Normativa *Internal Dealing*, ai Manager, incluse le Persone Strettamente Legate ai Manager è vietato compiere operazioni per proprio conto oppure per conto di terzi, direttamente o indirettamente, durante i seguenti periodi di chiusura:

- a) nei 30 (trenta) giorni di calendario precedenti l'annuncio del progetto di bilancio e della relazione semestrale;
- b) negli altri casi previsti dalla normativa vigente.

7.2. Eventuali deroghe al divieto di cui al presente articolo potranno essere concesse dal consiglio di amministrazione ovvero, in caso di urgenza, dal Presidente del consiglio di amministrazione, purché siano soddisfatte le circostanze e le condizioni previste dalla Normativa *Internal Dealing*.

L'amministratore delegato potrà stabilire ulteriori periodi in cui è vietato o limitato ai Manager e/o alle Persone Strettamente Legate ai Manager, o ad alcuni di essi, il compimento di tutte le, o alcune, Operazioni Rilevanti.

8. *Inosservanza degli obblighi*

L'inosservanza delle disposizioni della Normativa *Internal Dealing* e del Codice comporta le responsabilità e le sanzioni di cui alla Normativa *Internal Dealing* e alle altre disposizioni normative *pro tempore* vigenti.

L'applicazione delle predette sanzioni da parte delle autorità preposte non pregiudica per la Società la possibilità di rivalersi per ogni conseguenza pregiudizievole subita nei confronti dei responsabili.

9. *Modifiche ed integrazioni*

Il Codice viene istituito dal consiglio di amministrazione di MolMed e potrà essere successivamente modificato ed integrato sulla base dell'esperienza applicativa, nel rispetto della normativa in materia.

Il Codice potrà essere modificato o integrato dal Presidente del consiglio di amministrazione e dall'amministratore delegato di MolMed, anche disgiuntamente fra loro, qualora tale modifica o integrazione si renda necessaria per adeguarlo a nuove norme od orientamenti delle autorità competenti.

Allegati:

Allegato 2 – Elenco Operazioni Rilevanti

Allegati 4.1 e 4.2 – Moduli per la comunicazione delle Operazioni rilevanti

Allegato 2

▪ *Operazioni rilevanti compiute dai Manager e dalle Persone Strettamente Legate ai Manager soggette a notifica*

Ai sensi dell'art. 19, paragrafo 7, della MAR e dell'art. 10 del Regolamento 2016/522, le operazioni soggette a notifica includono:

- a) la cessione in garanzia o in prestito di strumenti finanziari;
- b) operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale, oppure da chiunque altro per conto di un Manager o di una Persona Strettamente Legata al Manager, anche quando è esercitata la discrezionalità;
- c) operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita, definite ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in cui: i) il contraente dell'assicurazione è un Manager o una Persona Strettamente Legata al Manager; ii) il rischio dell'investimento è a carico del contraente; e iii) il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita;
- d) l'acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio;
- e) l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso ai Manager o a dipendenti della Società in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di quote derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione;
- f) l'adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l'esercizio di tali contratti;
- g) le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;
- h) l'adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario della Società;
- i) l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti (comprese le opzioni *put* e le opzioni *call*) e di *warrant*;
- j) la sottoscrizione di un aumento di capitale o di un'emissione obbligazionaria della Società;
- k) le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a un'obbligazione della Società, compresi i *credit default swap*;
- l) le operazioni sottoposte a condizione, subordinatamente al verificarsi della/e condizione/i e all'effettiva esecuzione delle operazioni stesse;
- m) la conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compresa la conversione di obbligazioni convertibili in azioni;
- n) le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;
- o) le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati;
- p) le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi ("FIA") di cui all'articolo 1 della Direttiva 2011/61/UE;

- q) le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito il Manager o una Persona Strettamente Legata al Manager;
- r) le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di un Manager o di una Persona Strettamente Legata al Manager;
- s) l'assunzione o la concessione in prestito di azioni o obbligazioni della Società o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a esse collegati.

Operazioni esenti dall'obbligo di notifica

Ai sensi del paragrafo 1-bis dell'art. 19 della MAR, non devono essere comunicate le transazioni relative a strumenti finanziari collegati alle azioni o alle obbligazioni emesse dalla Società se, al momento della transazione, sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:

- a) lo strumento finanziario è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo in cui l'esposizione alle azioni o alle obbligazioni della Società non supera il 20% degli attivi detenuti dall'organismo di investimento collettivo;
- b) lo strumento finanziario fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi in cui l'esposizione alle azioni o alle obbligazioni della Società non supera il 20% degli attivi del portafoglio; o
- c) lo strumento finanziario è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo o fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi e il Manager o la Persona Strettamente Legata al Manager non conosce, né poteva conoscere, la composizione degli investimenti o l'esposizione di tale organismo di investimento collettivo o portafoglio di attivi in relazione alle azioni o alle obbligazioni della Società, e inoltre non vi sono motivi che inducano tale persona a ritenere che le azioni o le obbligazioni della Società superino le soglie di cui alla lettera a) o b).

Qualora siano disponibili informazioni relative alla composizione degli investimenti dell'organismo di investimento collettivo o l'esposizione al portafoglio di attivi, il **Manager** o la Persona Strettamente Legata al **Manager** compie ogni ragionevole sforzo per avvalersi di tali informazioni.

▪ *Operazioni rilevanti compiute dai Soggetti Rilevanti e dalle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti soggette a notifica*

Ai sensi dell'Art. 152-spetsies comma 2 del Regolamento Emittenti gli obblighi previsti nei confronti dei soggetti rilevanti e delle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti di cui all'articolo 114, comma 7, del TUF, si applicano alle operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio di azioni o di strumenti finanziari collegati alle azioni.

Allegato 4.1

- *Modulo per la comunicazione delle Operazioni Rilevanti*

Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e da persone a loro strettamente associate

1	Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione / alla persona strettamente legata	
a)	_____	[Per le persone fisiche: nome e cognome.] [Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.]

2	Motivo della notifica	
a)	Posizione/qualifica _____ _____ _____	[Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione: indicare la posizione (ad esempio, amministratore delegato, direttore finanziario) occupata all'interno dell'emittente.] [Per le persone strettamente legate, - indicare che la notifica riguarda una persona strettamente legata a una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione; - nome e cognome e posizione della pertinente persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione.]
b)	Notifica iniziale/modifica _____ _____	[Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.]
3	Dati relativi all'emittente	
	_____	[Nome completo dell'entità.]

	_____	[Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.]
4	Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate	
a)	Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento _____ _____ Codice di identificazione _____	[Indicare la natura dello strumento: - un'azione, uno strumento di debito, un derivato o uno strumento finanziario legato a un'azione o a uno strumento di debito; - Codice di identificazione dello strumento come definito nel regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]
b)	Natura dell'operazione _____ _____ _____ _____	[Descrizione del tipo di operazione utilizzando, se necessario, i tipi di operazioni stabiliti dall'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2016/522 ⁽¹⁾ della Commissione adottato a norma dell'articolo 19, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 596/2014 oppure uno degli esempi specifici di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 596/2014. A norma dell'articolo 19, paragrafo 6, lettera e), del regolamento (UE) n. 596/2014, indicare se l'operazione è legata all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni]

c)	Prezzo/i e volume/i	Prezzo/i	Volume/i
		_____	_____
		_____	_____
		_____	_____
	<p>[Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e concessione in prestito ecc.) sullo stesso strumento finanziario vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in questo campo i prezzi e i volumi di dette operazioni, su due colonne come illustrato sopra, inserendo tutte le righe necessarie.</p> <p>Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo e la quantità, comprese, se necessario, la valuta del prezzo e la valuta della quantità, secondo la definizione dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</p>		
d)	<p>Informazioni aggregate</p> <p>- Volume aggregato</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>- Prezzo</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>	<p>[I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando tali operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - si riferiscono allo stesso strumento finanziario; - sono della stessa natura; - sono effettuate lo stesso giorno e - sono effettuate nello stesso luogo; <p>Utilizzare gli standard relativi ai dati per la quantità, compresa, se necessario, la valuta della quantità, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</p> <p>[Informazioni sui prezzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nel caso di un'unica operazione, il prezzo della singola operazione; - nel caso in cui i volumi di operazioni multiple siano aggregati: il prezzo medio ponderato delle operazioni aggregate. <p>Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo, compresa, se necessario, la valuta del prezzo, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</p>	
e)	<p>Data e ora dell'operazione</p> <p>_____</p>	<p>[Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata. Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.]</p>	
f)	<p>Luogo dell'operazione</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>	<p>[Nome e codice di identificazione della sede di negoziazione ai sensi della MiFID, dell'internalizzatore sistematico o della piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione in cui l'operazione è stata effettuata come definiti dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottata a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, o se l'operazione non è stata eseguita in una delle sedi di cui sopra, riportare «al di fuori di una sede di negoziazione».]</p>	

⁽¹⁾ Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione di taluni organismi pubblici e delle banche centrali di paesi terzi, gli indicatori di manipolazione del mercato, le soglie di comunicazione, l'autorità competente per le notifiche dei ritardi, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica.

Firma

Luogo, data

Allegato 4.2

- *Modulo per la comunicazione delle Operazioni Rilevanti dei Soggetti Rilevanti*

Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da chiunque detiene azioni in misura almeno pari al 10 per cento del capitale sociale, nonché ogni altro soggetto che controlla l'emittente quotato

1	Dati relativi al soggetto che detiene azioni in misura almeno pari al 10 per cento o che controlla l'emittente quotato o alla persona strettamente legata	
a) ¹	Nome	<i>Per le persone fisiche:</i> Nome: Cognome: <i>Per le persone giuridiche:</i> Denominazione:
2	Motivo della notifica	
a)	Motivo della notifica	<i>Soggetto che detiene azioni in misura almeno pari al 10 per cento dell'emittente quotato:</i> <input type="checkbox"/> <i>Soggetto che controlla l'emittente quotato:</i> <input type="checkbox"/> ----- <i>Soggetto strettamente legato</i> <input type="checkbox"/> Indicare che la notifica riguarda una persona strettamente legata a: <i>Per le persone fisiche:</i> Nome: Cognome: <i>Per le persone giuridiche:</i> Denominazione:
b) ²	Notifica iniziale/modifica	Notifica iniziale: <input type="checkbox"/> Modifica della precedente notifica Motivo della modifica:

¹ *Dati relativi al soggetto che effettua l'operazione*

[Per le persone fisiche: nome e cognome.]

[Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.]

² *[Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.]*

3	Dati relativi all'emittente					
a) ³	Nome					
b) ⁴	LEI					
4	Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate					
a)	Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento Codice di identificazione					
b) ⁵	Natura dell'operazione					
c) ⁶	Prezzo/i e volume/i	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Prezzo/i</th> <th>Volume/i</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Prezzo/i	Volume/i		
Prezzo/i	Volume/i					
d) ⁷	Data dell'operazione					
e)	Luogo dell'operazione	Nome della sede di negoziazione: Codice di identificazione: «Al di fuori di una sede di negoziazione»: <input type="checkbox"/>				

³ [Nome completo dell'entità.]

⁴ [Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.]

⁵ [Acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio].

⁶ [Se più operazioni della stessa natura vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in forma aggregata il volume complessivo e il prezzo medio ponderato di dette operazioni].

⁷ [Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata. Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.]

Istruzioni per la comunicazione alla Consob e la diffusione al pubblico delle informazioni relative alle operazioni effettuate da chiunque detiene azioni in misura almeno pari al 10 per cento del capitale sociale, nonché da ogni altro soggetto che controlla l'emittente quotato (i "soggetti rilevanti")

1. Lo schema di seguito indicato, contenente le informazioni relative alle operazioni effettuate da soggetti rilevanti e da persone ad essi strettamente legate, è utilizzato:
 - a) dai soggetti rilevanti per la comunicazione all'emittente quotato, ove concordato tra il soggetto rilevante e l'emittente quotato;
 - b) dai soggetti rilevanti o dall'emittente quotato, ove concordato tra il soggetto rilevante e l'emittente quotato, per la comunicazione alla Consob;
 - c) dai soggetti rilevanti per la diffusione al pubblico o dall'emittente quotato, per la medesima pubblicazione, ove concordato con i soggetti rilevanti;
 - d) dall'emittente quotato per la comunicazione al meccanismo di stoccaggio autorizzato, in presenza di accordo per la pubblicazione di cui alla precedente lettera c).
2. Le comunicazioni indicate al punto 1, lettera a), sono effettuate secondo modalità, stabilite dall'emittente quotato, in grado di garantire l'immediato ricevimento delle informazioni quali: telefax, *e-mail* o altre modalità elettroniche.
3. Le comunicazioni alla Consob indicate al punto 1, lettera b), sono effettuate secondo una delle due seguenti modalità:
 - a) tramite telefax al numero 06.84.77.757 ovvero Via PEC all'indirizzo consob@pec.consob.it (se il mittente è soggetto all'obbligo di avere la PEC) o via posta elettronica all'indirizzo protocollo@consob.it o altre modalità stabilite dalla Consob con successiva disposizione che sarà portata a conoscenza del pubblico anche tramite inserimento sul proprio sito internet;ovvero
 - b) tramite la procedura utilizzata dall'emittente quotato ai sensi dell'articolo 65-*septies* per lo stoccaggio e il deposito delle informazioni, in presenza dell'accordo con l'emittente quotato.
4. Le comunicazioni al pubblico indicate al punto 1, lettera c), sono effettuate da parte dei soggetti rilevanti tramite l'invio a due agenzie di stampa dello schema di seguito indicato, ovvero avvalendosi di uno SDIR, o ancora, se effettuate dall'emittente quotato per conto dei medesimi soggetti, ove appositamente concordato, tramite l'invio del predetto schema in un formato Pdf testo con le modalità previste dalla Parte III, Titolo II, Capo I.
5. Le comunicazioni al meccanismo di stoccaggio autorizzato indicate al punto 1, lettera d), sono effettuate tramite l'invio dello schema di seguito indicato in un formato XML, disponibile sul sito internet della Consob, secondo le modalità previste dal Titolo II, Capo I.